

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'**associazione culturale delleAli**, con sigla identificativa: «**delleAli**» avente sede a Cassano d'Adda in via Tornaghi 44. L'Associazione fa esplicito riferimento agli artt. 36,37,38,40,41 e 42 del Codice Civile e non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, come previsto dall'Articolo 87, comma 4 del DPR n. 917/86 e dal DLGS n. 460/97, è da considerarsi "ente non commerciale". Essa ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, la tutela e lo sviluppo di nuove opportunità, dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale nonché la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei suddetti settori.

Articolo 2

L'Associazione promuove e patrocina, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento informazione, orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche ed imprenditoriali nella cultura e nello spettacolo. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'associazione. All'Associazione possono iscriversi tutti coloro che ne condividono gli scopi e possono affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, la «**delleAli**», istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che fanno parte integrante ed indiscindibile dell'Associazione. Tali suddivisioni ed identificazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo e proficuo. La «**delleAli**», potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che risultassero funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini statutari.

Articolo 3

L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Articolo 4

L'Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Articolo 5

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. I soci fondatori e ordinari avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi mediante l'istituto dell'affiliazione con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci e la durata dell'associazione sono illimitati. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Articolo 6

- Sono soci fondatori quelli che hanno costituito l'Associazione. I soci fondatori non sono tenuti al versamento delle quote associative annuali.
- Sono soci ordinari quelli che aderiscono e partecipano all'attività dell'associazione. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative annuali stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- Sono soci frequentatori e spettatori quelli che frequentano ed assistono alle singole iniziative. I soci frequentatori e spettatori partecipano alle assemblee solo in modo consultivo, non hanno diritto di voto, non possono adire alle cariche

sociali. I soci frequentatori e spettatori sono tenuti al versamento delle quote associative stabilite per la propria categoria e partecipazione determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità nel versamento delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Articolo 8

Il patrimonio dell'associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci
- liberalità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura.
- entrate derivanti da operazioni commerciali svolte in maniera occasionale.

Articolo 9

L'Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto al voto e i criteri di ammissione a socio.

Articolo 10

La quota associativa è nominativa, non trasmissibile, non rimborsabile per alcun motivo e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Articolo 11

L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Articolo 12

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti, i quali tuttavia hanno la facoltà di recedere dalla Associazione. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, su tutto il territorio nazionale mediante affissione all'albo dell'associazione predisposto nella sede sociale ovvero mediante comunicazione scritta, telefonica o telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' valida la convocazione dell'assemblea ancorché non sia portata a conoscenza di ciascun associato nel suo domicilio in quanto lo statuto prevede la facoltà di effettuare comunicazioni impersonali attraverso manifesti affissi nei locali dell'associazione ovvero attraverso la stampa o altro mezzo di pubblicità. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonché il Regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'Articolo 21 del Codice Civile. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un quinto dei soci.

L'assemblea straordinaria in ogni caso delibera con la unanimità di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 13

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo e dura in carica per quattro anni; è composto dal Presidente, e da un Segretario che ricopre anche il ruolo di Tesoriere, eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da due a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Il

Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessario l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera le ammissioni di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.

Articolo 15

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Articolo 16

L'associazione terrà:

- a) libro Verbali del Consiglio Direttivo;
- b) Libro Verbali Assemblee;
- c) libro Giornale (ove previsto);
- d) libro Inventari;
- e) libro degli Associati.

Articolo 17

Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 18

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci, e richiede la unanimità di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per uno dei seguenti motivi:

- a) deliberazione dell'Assemblea col voto unanime dei soci aventi diritto di voto e il consenso di tutti i soci fondatori;
- b) venir meno delle ragioni ideali e dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle attività della associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altra Associazione che abbia requisiti e caratteristiche di associazione culturale simili a quelle della stessa Associazione.

Articolo 20

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.